

Assicurativo.it

Alcoltest, avviso di assistenza con difensore di fiducia, nullità sanabile.

di Spataro

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, ..., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'articolo 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato Cassazione 10 novembre 2021 | n. 40550.

del 2022-02-17 su Assicurativo.it, oggi e' il 14.03.2026

in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'articolo 180 c.p.p. e articolo 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'articolo 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018....).

Difatti, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito

Ne' tale orientamento può ritenersi superato dalle recenti decisioni di Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, ..., Rv. 281333, che non si riferisce ad un giudizio abbreviato, come confermato dalla prima censura formulata dal ricorrente, con cui si è denunciata la mancata remissione in termini per accedere al rito abbreviato, e Sez. 4, n. 8862, del 19/02/2020, ..., Rv. 278676, che non affronta affatto il problema della sanatoria della nullità in conseguenza della scelta del rito abbreviato e non contiene, pertanto, alcuna argomentazione idonea a ribaltare il consolidato orientamento formatosi.

Peraltro, tale orientamento giurisprudenziale è oggi confluito nell'articolo 438 c.p.p., comma 6-bis, ai sensi del quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.

3. Solo per completezza, in ordine alla prima censura, avente ad oggetto l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria di ufficio del giudice di appello nel giudizio abbreviato, va ricordata la recente Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, ..., Rv. 280968 â€“ 01, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 441 c.p.p., comma 5, può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti â€“ in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria. Tale principio va letto congiuntamente a quello secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'articolo 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, ..., Rv. 248181).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

<https://renatodisa.com/provocazione-di-sinistro-stradale-ed-alcoltest/> - Renatodisa

Hai letto: *Alcoltest, avviso di assistenza con difensore di fiducia, nullit  sanabile.*

Approfondimenti: [Sentenze](#) > [Alcoltest](#) > [Ebbrezza](#) > [Cassazione](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)